

# **TI\_GERICHTE 14.1997.93 vom 28. September 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-09-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.93)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.93 du 28 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.93 del 28 settembre 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da \_\_\_\_\_ con l'appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non venir considerati.

### **E. 2**

Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

### **E. 3**

Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).

### **E. 4**

In concreto il decreto supercautelare 29 luglio 1996 (doc. A) costituisce una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF, ritenuto che giusta l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC esso è provvisoriamente esecutivo. Nel periodo agosto 1996/maggio 1997 \_\_\_\_\_ era quindi tenuto a versare alla moglie fr. 34'801.-- (3'480.10 x 10 mesi).

### **E. 5**

A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

## **E. 6**

Nel caso di specie non compete a questa Camera esaminare la fondatezza del decreto 29 luglio 1996 in merito all'attribuzione di alimenti per il mese di agosto 1996. La questione della presunta convivenza delle parti in quel periodo non può quindi essere qui esaminata. Ha invece ragione l'appellante quando fa valere che le spese di cassa malati esposte nella sua tabella concernono unicamente i figli. Questi versamenti non possono però essere scalati dal debito alimentare di \_\_\_\_\_ poiché non rappresentano un pagamento alla controparte, così come stabilito nel citato decreto. Vi sono poi altre due poste che non possono essere mantenute. Il versamento di fr. 4'495.-- come da decreto 19 settembre 1996 non è stato provato, agli atti non risulta tale pronunciato né documentazione attestante il pagamento. Nemmeno i fr. 1'500.-- di alimenti per il mese di giugno 1996 possono essere ritenuti poiché non facenti parte del credito posto in esecuzione.

## **E. 7**

Il divieto dell'abuso di diritto è un principio generale applicabile a tutto l'ordinamento legale, compresa la procedura esecutiva (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 334). In casu non è assolutamente ravvisabile una violazione del principio della buona fede da parte di \_\_\_\_\_. Non risulta infatti provata la sua conoscenza delle ristrettezze finanziarie del marito, che non gli permetterebbero di far fronte agli oneri alimentari. Può quindi rimanere indecisa la questione a sapere se questo fatto potrebbe eventualmente assurgere ad abuso di diritto.

## **E. 8**

Visto quanto esposto al considerando 6, il Segretario assessore avrebbe dovuto rigettare l'opposizione per un importo superiore a fr. 11'408.75. La sentenza di primo grado non può però essere riformata a scapito dell'appellante, vi osta il divieto della reformatio in peius (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 334 e riferimenti ivi citati). L'appello 24 luglio 1997 di \_\_\_\_\_ va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 e 81 LEF, pronuncia 1. L'appello 24 luglio 1997 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di \_\_\_\_\_. Non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord Per la Camera di esecuzione e fallimenti del  
Tribunale d'appello Il vicepresidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.